



Comune di Codognè

Provincia di Treviso

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE
PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
DEL COMUNE DI CODOGNE'***

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 in data 15 Maggio 2020.

La deliberazione ed il Regolamento sono divenuti esecutivi in data 21 Giugno 2020 per decorrenza dei termini.

Codognè, li 24 giugno 2020

**Il Responsabile del Servizio
f.to (dott. Vendramini Mario)**

Comune di Codognè

Provincia di Treviso
Via Roma, 2 – CAP 31013



Tel. 0438.7931 – Fax 0438.793201

PEC Info.comune.codogne.tv@pecveneto.it

e-mail: comune@comune.codogne.tv.it

c.f. 82002570263 – p.i. 01289680264

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE
PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
DEL COMUNE DI CODOGNÈ**



ARTICOLO 1 – Oggetto e finalità

Il presente Regolamento stabilisce le modalità di accesso ed utilizzo del servizio di trasporto scolastico.

Per trasporto scolastico si intende il servizio di trasporto degli alunni frequentanti le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo grado, esistenti sul territorio comunale, dai punti di raccolta programmati alle sedi scolastiche e viceversa.

ARTICOLO 2 - Principi e criteri generali di funzionamento

L'Amministrazione Comunale garantisce il servizio di trasporto scolastico:

- nel rispetto ed in conformità alle normative vigenti in materia;
- organizzandolo secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza;
- programmandone annualmente l'erogazione;
- individuando i punti di raccolta sull'intera estensione del territorio comunale, tenendo in considerazione la distribuzione degli insediamenti urbani, rispetto all'ubicazione dei plessi scolastici;
- armonizzando il servizio con le eventuali problematiche legate alla sicurezza stradale e al traffico urbano.

L'accettazione del presente regolamento da parte dei genitori, unitamente al pagamento della tariffa annuale, costituiscono condizioni necessarie per l'accesso al servizio di trasporto scolastico.

In conformità alla legislazione vigente, sui mezzi di trasporto non è prevista la presenza di personale di sorveglianza per i minori, pertanto i genitori devono educare i propri figli a comportarsi in modo corretto e rispettoso nei confronti degli altri utenti, del personale che svolge il servizio e dei mezzi.

La responsabilità per comportamenti illeciti o scorretti dei minori è in capo ai genitori o agli esercenti la potestà.

ARTICOLO 3 - Affidamento del servizio

Il servizio di trasporto scolastico viene affidato a ditta esterna individuata nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 4 - Domanda d'iscrizione

La domanda d'iscrizione al servizio si presenta ogni anno scolastico compilando apposito modulo.

La domanda costituisce semplice proposta e non attribuisce il diritto alla prestazione del servizio di trasporto.

Sono tenuti a presentare domanda d'iscrizione entro il 30 giugno, salvo diverso termine comunicato dal Responsabile del Servizio con le dovute forme di pubblicità, sia coloro che intendono fruire del servizio per la prima volta, sia coloro che intendono confermarlo rispetto l'annata precedente.

Eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico derivanti da trasferimenti di residenza e/o cambiamenti di scuola, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi purché non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabilite.



Il soggetto richiedente con la propria sottoscrizione conferma di aver preso attenta visione del presente regolamento e di accettarne tutte le condizioni.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di valutare, di volta in volta, specifiche situazioni individuando soluzioni alternative per la salvaguardia dei diritti dell'utenza.

ARTICOLO 5 – Pagamenti

Il servizio di trasporto scolastico viene erogato a fronte del pagamento di una tariffa determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale.

L'iscrizione e l'attivazione del servizio comportano l'obbligo del pagamento per l'intero anno scolastico con le modalità comunicate dall'amministrazione comunale per ogni anno scolastico.

Il pagamento è dovuto integralmente indipendentemente dalla fruizione del servizio.

In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla scadenza del termine, risultata infruttuosa la diffida inviata dall'Amministrazione, il servizio potrà essere sospeso.

ARTICOLO 6 - Calendario e orari

Il Servizio viene svolto di norma da lunedì al venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano, il sabato in orario antimeridiano, in funzione del calendario annualmente stabilito dalle Istituzioni Scolastiche, che viene comunicato in forma scritta all'ufficio preposto del Comune.

Non è previsto il Servizio per entrate ed uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni.

In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali del personale docente e non, ovvero di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (eventi calamitosi, neve, ghiaccio, altro), il normale servizio di trasporto scolastico potrà non essere assicurato.

ARTICOLO 7 - Piano Annuale di Trasporto Scolastico

L'Amministrazione Comunale di concerto con il gestore del servizio, predispone ogni anno entro il 31 agosto il Piano Annuale di Trasporto Scolastico contenente l'indicazione degli orari e dei percorsi.

Il Piano viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario del funzionamento dei plessi scolastici e dei bacini di utenza.

I punti di salita e di discesa dai mezzi vengono definiti ogni anno nel Piano, che li individua in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e delle norme di sicurezza.

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di non attivare il servizio di trasporto scolastico qualora il numero di richieste non sia sufficiente a garantire l'erogazione del servizio.

ARTICOLO 8 - Comportamento degli alunni

Durante il trasporto gli alunni devono mantenere un comportamento educato e composto, non disturbare i compagni di viaggio, usare un linguaggio adeguato, mostrare rispetto per gli arredi e le attrezzature del mezzo pubblico, seguendo i criteri di sicurezza impartiti dall'autista, come ad esempio:

- prendere rapidamente posto;
- posizionare lo zaino sulle ginocchia;



- non alzare il tono della voce;
- non affacciarsi dal finestrino;
- rimanere seduti fino all'arresto del veicolo, quindi prepararsi alla discesa;
- non ostacolare o rallentare il transito degli altri passeggeri nel momento di salita e discesa.

ARTICOLO 9 - Responsabilità dei genitori degli alunni

I genitori degli alunni o chi esercita la patria potestà sono responsabili per il comportamento ineducato, scorretto e irrispettoso dei figli minori e dell'osservanza delle regole del presente regolamento, rispondendo, in ogni caso dei danni cagionati da fatto illecito dei minori sia all'interno che all'esterno del mezzo di trasporto.

Qualunque danno arrecato dal passeggero ad altri passeggeri, a terzi, all'autista o al veicolo comporta la responsabilità dell'autore e dei genitori, anche a titolo di risarcimento danni ex art. 2048 cc.

La custodia del minore nel tragitto che va dalla fermata dell'automezzo alla sua abitazione compete ai genitori o ad altri soggetti maggiorenni da costoro incaricati; questi sono responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori che avviene durante tale tragitto.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

Se non vi sono maggiorenni a ritirare il minore, salva espressa liberatoria scritta da parte del soggetto esercente la potestà, l'autista accompagnerà il minore al più vicino punto di Pubblica Sicurezza.

ARTICOLO 10 – Sanzioni

Qualora un passeggero tenga un comportamento scorretto o pericoloso, per sé o per gli altri passeggeri, verrà richiamato dall'autista una prima volta.

In caso di gravi comportamenti pericolosi per sé o per gli altri, o di perseveranza di comportamenti scorretti, la ditta, su segnalazione dell'autista, è tenuta ad effettuare tempestiva segnalazione dell'accaduto al Responsabile del Servizio che provvederà ad informare il Sindaco e Assessore di competenza.

L'Amministrazione, assunte le opportune informazioni ed accertato il fondamento della segnalazione provvederà a comunicare l'esito dell'informativa ai genitori. L'Amministrazione Comunale, sentiti i genitori del minore, qualora ritenga fondata la contestazione, potrà procedere alla sospensione dell'utente dal servizio. La sospensione potrà essere applicata per un periodo da 1 a 15 giorni a seconda della gravità del comportamento, senza rimborso della tariffa versata.

Qualora i comportamenti scorretti o pericolosi continuassero, l'amministrazione potrà disporre l'espulsione del passeggero dal servizio, senza rimborso della tariffa versata, trattenendola come penale risarcitoria.

ARTICOLO 11 – Reclami

Eventuali reclami da parte del sottoscrittore del servizio devono essere effettuati per iscritto al Responsabile del Servizio, al Sindaco o all'Assessore di competenza.



ARTICOLO 12 - Disposizioni finali e transitorie

Per quant'altro non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione della delibera consiliare di approvazione.

Con l'entrata in vigore del regolamento, si intendono abrogate tutti i precedenti provvedimenti, incompatibili o in contrasto con lo stesso.